

PATTI SOCIALI

della società "CASTELLO DI VIANO SOCIETA' AGRICOLA"

1. E' costituita una società semplice agricola sotto la ragione sociale "CASTELLO DI VIANO SOCIETA' AGRICOLA".

2. La sede della Società è in Viano (RE).

Al solo scopo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è in Viano (RE) alla Via Castello n. 9.

3. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle leggi speciali, svolta sui fondi di proprietà della società e/o dei soci, ovvero su fondi assunti in affitto dalla società e/o dai singoli soci, in diritto di disponibilità e/o godimento dai soci, in comodato, attraverso l'istituzione di contratti associativi consentiti dalle norme vigenti compresa la soccida semplice e la soccida parziaria, nonché contratti di coltivazione stagionali, in genere ed in particolare la coltivazione di vite per la produzione e trasformazione in vino, oltre alle attività connesse, la coltivazione di cereali e ortaggi verdure alberi da frutto e piccoli frutti di bosco; allevare bestiame in genere. Di tutto quanto sopra comprese anche attività quali ad esempio la raccolta, la manipolazione, la conservazione, trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti agricoli coltivati nella propria azienda. Potrà inoltre esercitare l'attività diretta alla fornitura di beni e servizi

mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero ricezione ed ospitalità come definito dalla legge. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi in ogni modo oggetto connesso o affine al proprio.

4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroga, anche tacita, o anticipato scioglimento deliberato da tutti i soci. E' fatto salvo il diritto di recesso al socio dissenziente.

5. Ogni socio avrà la facoltà di recedere dalla società nelle ipotesi legalmente previste rispettando il preavviso da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla società almeno quattro mesi prima della data prevista per il recesso. In tutti i casi in cui si debba procedere alla liquidazione della quota sociale, questa sarà effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società esistente alla data in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale; nella valutazione della quota non si terrà conto dell'avviamento.

6. Il capitale sociale è fissato in euro 1.000,00 (euro mille)

ed è diviso in quote ai sensi di legge; esso è assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

-CORTI Vittorio Euro 900,00 (novecento virgola zero zero), pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale;

-RONZONI Maria Eurosia Euro 100,00 (cento virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Le quote sociali possono essere cedute solo con il consenso scritto di tutti i soci, cui spetta comunque il diritto di prelazione.

7. Ogni socio dovrà prestare la propria opera lavorativa, manuale ed intellettuale, con carattere di continuità ed assiduità, all'interno della società; è fatto divieto ai soci di assumere altri impegni in concorrenza o comunque a danno della società.

8. La gestione e la rappresentanza della società per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di emettere o trarre assegni su conti correnti della società nei limiti degli affidamenti concessi, spettano disgiuntamente a tutti i soci. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà invece necessario il consenso unanime di tutti i soci.

9. Per gli adempimenti relativi ai rapporti di natura amministrativa, previdenziale, assicurativa, del personale dipendente e tributaria ed anche agli effetti della legge 626/94, relativa all'antinfortunistica e alla sanità nell'ambiente di lavoro è designato quale amministratore preposto il Sig. Corti

Vittorio.

10. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale è chiuso il 31 dicembre 2023. Il rendiconto di ogni esercizio, unitamente all'inventario, deve essere redatto entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ed entro quindici giorni da tale termine deve essere depositato presso la sede della società a disposizione dei soci. I predetti documenti contabili si intendono approvati se non è proposta opposizione dai soci dissenzienti con lettera raccomandata da spediti alla sede della società entro il termine di trenta giorni dal termine per il deposito di cui al primo comma.

11. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno distribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale.

12. Verificandosi la morte di uno dei soci, la società continuerà con i soci superstiti i quali saranno tenuti a liquidare la quota del socio deceduto ai suoi eredi, a meno che detti soci superstiti preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi qualora questi vi acconsentano.

13. Nel caso di scioglimento della Società, da qualunque causa determinato, i soci nomineranno un liquidatore che possa procedere alle pratiche relative, fermo restando che ogni residuo attivo sarà diviso tra i soci in proporzione alle quote possedute di capitale sociale. La fase di liquidazione potrà essere evitata qualora alla data del verificarsi della causa di scioglimento non sussistono debiti sociali e i soci decidano di ripartirsi

direttamente l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote anche mediante assegnazioni in natura.

14. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di loro e la Società, sarà risolta da un arbitro anche amichevolmente compositore nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio nell'Emilia. L'arbitro giudicherà "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili degli articoli da 838 bis a 838 quinquies del codice di procedura civile.